

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

34/2012

AGLI ENTI ASSOCIATI

3

4

1

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Pubblicato in G.U. il Regolamento di attuazione in materia di variazioni anagrafiche DPR n. 154/2012 in vigore dal 25 settembre

Avvio dell'operatività del Fondo pensione complementare Perseo

La legge sancisce la totale autonomia del corpo della polizia municipale, il cui comandante deve essere sottoposto solamente al Sindaco. Ne consegue l'illegittimità di ogni interposizione di terzi nell'ambito organizzatvo di tale rapporto – Consiglio di Stato 04605/2012 del 27 agosto 2012

Saldo Fondo di mobilità per l'anno 2012 Segretari Comunali

DL n. 158 del 13 settembre recante disposizioni urgenti per promuovere la tutela della salute – Le misure di prevenzione in materia di vendita di prodotti del tabacco, ludopatie e attività sportiva non agonistica 6



Pubblicato in G.U. il Regolamento di attuazione in materia di variazioni anagrafiche DPR n. 154/2012 in vigore dal 25 settembre

Sulla G.U. n. 211 del 10 settembre 2012 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012 n. 154: Regolamento di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di variazioni anagrafiche, che entrerà in vigore il prossimo 25 settembre.

Il regolamento prevede che l'ufficiale d'anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle variazioni anagrafiche dichiarate, entro due giorni lavorativi con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni.

Nel procedimento d'iscrizione anagrafica per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero dei cittadini iscritti all'AIRE, l'ufficiale d'anagrafe, effettuata l'iscrizione, provvede alla immediata comunicazione, con modalità telematica, al comune di provenienza o di iscrizione A.I.R.E., dei dati relativi alle dichiarazioni rese dagli interessati, ai fini della corrispondente cancellazione anagrafica, da effettuarsi sempre entro due giorni lavorativi.

Entro cinque giorni lavorativi inoltre il comune di provenienza degli interessati inoltra al comune di nuova iscrizione, con modalità telematica, le eventuali rettifiche ed integrazioni dei dati ricevuti, unitamente alla notizia di avvenuta cancellazione

Il regolamento prevede inoltre che a ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto nazionale di statistica, sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l'indirizzo dell'abitazione. Nella scheda sono altresì indicati i seguenti dati: la paternità e la maternità, ed estremi dell'atto di nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonchè estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del coniuge, la professione o la condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della carta d'identità.



Avvio dell'operatività del Fondo pensione complementare Perseo

Il Fondo Pensione complementare Perseo destinato ai dipendenti delle regioni, delle autonomie locali, delle camere di commercio, della sanità, nonché di tutti coloro comunque richiamati nell'Accordo istitutivo, è stato costituito il 21 dicembre 2010 e autorizzato all'esercizio il 22 novembre 2011.

Il Fondo è operativo dal 15 settembre 2012, giorno a partire dal quale i lavoratori dei comparti contrattuali interessati potranno aderire.

Le modalità di adesione da parte degli interessati, gli adempimenti a carico del datore di lavoro e la relativa modulistica sono descritte nella Circolare operativa n.1 del 4 settembre 2012 e Manuale operativo del Fondo Perseo reperibili su http://www.fondoperseo.it/.

Per aderire a Perseo il lavoratore dovrà prendere visione della Nota Informativa completa degli allegati, dello Statuto e del Progetto Esemplificativo.

Le modalità di contribuzione al Fondo sono stabilite dai singoli contratti/accordi collettivi e comprendono quote a carico del datore di lavoro e dei lavoratori nonché quote di trattamento di fine rapporto maturate nell'anno.

L'iscrizione al Fondo decorre dalla sottoscrizione del modulo di adesione.

L'obbligo contributivo a carico del lavoratore pubblico e del datore di lavoro pubblico decorre, trascorsi due mesi dalla data in cui sono apposti il timbro e la sottoscrizione sul modulo di adesione da parte del datore di lavoro, dal primo giorno del mese successivo.

La contribuzione a carico del lavoratore iscritto viene trattenuta mensilmente e versata a Perseo contestualmente a quella a carico del datore di lavoro entro il 15° giorno del mese successivo a quello cui si riferisce.

La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

Il lavoratore ha facoltà di scegliere una aliquota di contribuzione a proprio carico più elevata rispetto a quella obbligatoria, secondo quanto riportato nel modulo di adesione. La modifica dell'aliquota va effettuata con apposita richiesta scritta. Annualmente il lavoratore potrà variare la percentuale di contribuzione a suo carico con richiesta scritta da far pervenire al Fondo entro il 15 ottobre con decorrenza dal 1° gennaio successivo.



La legge sancisce la totale autonomia del corpo della polizia municipale, il cui comandante deve essere sottoposto solamente al Sindaco. Ne consegue l'illegittimità di ogni interposizione di terzi nell'ambito organizzatvo di tale rapporto – Consiglio di Stato 04605/2012 del 27 agosto 2012

Con l'istituzione del Corpo di polizia municipale si dà vita ad una entità organizzativa unitaria ed autonoma da altre strutture organizzative del comune.

Il Corpo di Polizia è costituito dall'aggregazione di tutti i dipendenti comunali che esplicano, a vari livelli, i servizi di polizia locale al cui vertice è posto un comandante (anch'egli vigile urbano) che ha la responsabilità del Corpo e ne risponde direttamente al Sindaco (Cons. Stato, V, 4 settembre 2000 n. 4663).

Le strutture organizzative del servizio di Polizia locale o i corpi dei Vigili urbani, dove esistano, dipendono per l'esercizio delle funzioni dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato, il quale impartisce le direttive e gli ordini, lasciando diverse possibilità solamente per i consorzi di Comuni.

L'autonomia del Corpo si spiega anche in ragione della specifica caratterizzazione delle funzioni del personale che vi appartiene. E' sufficiente al riguardo considerare l'attribuzione in via ordinaria a tutti gli addetti della polizia municipale delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza con riconoscimento della relativa qualità (art. 5 della legge n. 65 del 1986).

La legge statale – L. 65/86 – prevede inoltre uno stato giuridico ed economico differenziato rispetto a quello degli altri dipendenti comunali (art. 7, primo e terzo comma, della legge n. 65 del 1986), sia pure nel rispetto dei principi generali contenuti nella legge quadro sul pubblico impiego.

Da quanto precede emerge che la polizia municipale, una volta eretta in Corpo, non può essere considerata una struttura intermedia in una struttura burocratica più ampia né, per tale incardinamento, essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo che dirige tale più ampia struttura.

Saldo Fondo di mobilità per l'anno 2012 Segretari Comunali

Sul sito internet dell'ex Agenzia dei Segretari Comunali http://www.agenziasegretari.it/ è reperibile la circolare n. 40147 del 31 agosto concernente la quota parte a saldo Fondo di mobilità per l'anno 2012. Si precisa che per procedere al pagamento, la cui scadenza è il 15 ottobre 2012, le amministrazioni dovranno necessariamente attendere la ricezione della Circolare in quanto il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente utilizzando il bollettino di conto corrente postale premarcato allegato alla stessa.



Le percentuali per il calcolo della quota parte a saldo fondo mobilità 2012, sono le seguenti: La tabella che segue indica, pertanto, per ogni classe demografica di comune o provincia, la percentuale da applicare al trattamento economico lordo annuo erogato al segretario nell'anno 2011, e comprende le seguenti voci:

- 1) Stipendio tabellare (comprensivo di indennità integrativa speciale);
- 2) Tredicesima mensilità;
- 3) Retribuzione individuale di anzianità;
- 4) Assegno ad personam;
- 5) Maturato economico;
- 6) Retribuzione di posizione:
- 6.bis Maggiorazione
- 6.ter c.d. Galleggiamento
- 7) Maggiorazione del 25 % per sedi convenzionate.

Classi demografiche	% da applicare su retribuzione	% da applicare su
	erogata	retribuzione erogata
	per Sedi non convenzionate	per Sedi convenzionate
Da 1 a 500	0,05 %	0,05 %
Da 501 a 1000	0,25 %	0,25 %
Da 1001 a 3000	0,55 %	0,80 %
Da 3001 a 5000	1,70 %	1,70 %
Da 5001 a 10000	1,95 %	2,10 %
Da 10001 a 15000	2,10 %	2,20 %
Da 15001 a 65000	4,15 %	4,45 %
Da 65001 a 250000	4,50 %	4,75 %
Oltre 250000	5,05 %	



DL n. 158 del 13 settembre recante disposizioni urgenti per promuovere la tutela della salute – Le misure di prevenzione in materia di vendita di prodotti del tabacco, ludopatie e attività sportiva non agonistica

Il 13 settembre è stato pubblicato sulla il Gazzetta Ufficiale N. 214 il Decreto Legge n. 158 che reca tra l'altro disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica (articolo 7 DL 158). Vendita prodotti del tabacco:

All'articolo 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità e infanzia, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Chiunque vende prodotti del tabacco ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra i prodotti del tabacco ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza all'esercizio dell'attività.".

Il decreto inoltre contiene disposizioni relative alla installazione di distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco.

Ludopatie:

Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet:

- a) rivolti ad incitare al gioco ovvero ad esaltarne la pratica;
- b) in cui figura la presenza di minori;
- c) nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte prevalentemente ai giovani;
- d) privi di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché dell'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione vigente, dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.



Il decreto inoltre dispone il divieto di ingresso ai minori di anni diciotto nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi.

Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro ha l'obbligo di identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

Le violazioni delle norme in materia di giochi con vincite in denaro sono segnalate da parte degli agenti di Polizia Locale per le conseguenti attività, anche sanzionatorie.

In relazione ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, il decreto prevede che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede a pianificare, forme di progressiva ricollocazione di detti punti che risultano territorialmente prossimi a istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto.

Tutela della salute nell'attività sportiva:

Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per il turismo e lo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

Bergamo, 17 settembre 2012

Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord